

NOTA INFORMATIVA N. 7/2016

NUOVO LIMITE A 3.000 EURO PER LE OPERAZIONI IN CONTANTI LECITE

L'art. 1, commi 898, 899, 902 e 903 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "legge di stabilità") ha disposto l'incremento della soglia di liceità delle transazioni in contanti, assegni non trasferibili e libretti di deposito al portatore, da 999,99 a 2.999,99 euro, in quanto "l'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti competitors dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive" (relazione illustrativa al disegno di legge).

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Ad esempio, un imprenditore o un professionista non può incassare in contanti, in un'unica soluzione, una fattura di importo pari o superiore a 3.000 euro, né un socio può effettuare un finanziamento in contanti alla società, un padre può prestare al figlio importi in contanti pari o superiori alla suddetta soglia o un contribuente pagare in contanti cartelle esattoriali per importi pari o superiori a 3.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, in quanto non previsti dal contratto o dalla prassi commerciale. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A in quanto i suddetti intermediari finanziari sono tenuti a rilevare l'operazione, identificare i contraenti e comunicare i dati all'Anagrafe dei rapporti presso l'Agenzia delle entrate.

Rimane fissata a 999,99 euro la soglia di liceità per i servizi di money transfer, l'emissione di assegni bancari o postali senza l'indicazione del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità e la detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, e per i versamenti effettuati da o in favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche.

Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di euro 3.000 (15.000 per trasferimenti superiori a 50.000 euro) e dal 10% al 20% del saldo dei libretti con un minimo di euro 3.000 (se il saldo è superiore a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%).

Sono invece state abrogate le disposizioni che vietavano l'utilizzo del contante per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo e per il pagamento delle prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada.

Intermediari finanziari e professionisti (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai), tenuti ad osservare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, qualora, nell'ambito dei servizi prestati, abbiano notizia dell'infrazione dei predetti divieti, devono effettuare un'apposita comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione dell'infrazione e l'immediata comunicazione della stessa anche all'Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

11 febbraio 2016